



Andreas von Felten 15 dicembre 2020

Importazione di merci soggette a controllo fitosanitario al punto d'ingresso

Notifica d'importazione

1 Informazioni generali concernenti l'importazione

1.1 Merci soggette all'obbligo di notifica e di controllo

In linea di principio, tutte le piante vive e le parti vive di piante provenienti da Paesi terzi sono soggette all'obbligo di notifica e di controllo. Sono esenti dall'obbligo di notifica e controllo: frutti di ananas / banane / datteri / durian / noci di cocco. Le piante e parti di piante soggette all'obbligo di controllo sono elencate nei seguenti atti normativi:

- Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC¹, allegato 6)
- Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)²
- Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM)³

Per alcune merci è vietata l'importazione oppure sono soggette a requisiti più severi. Un elenco riassuntivo di queste merci è disponibile nel [promemoria n. 1](#).

Importante: le merci soggette all'obbligo di controllo provenienti da Paesi terzi importate in Svizzera attraverso l'UE, generalmente al punto d'ingresso nell'UE vanno sottoposte a un controllo e pertanto notificate al servizio fitosanitario locale per un controllo. In Svizzera queste merci non sono più soggette all'obbligo di notifica e di controllo.

Qualora per qualsiasi motivo al punto d'ingresso non fosse effettuato alcun controllo, la merce in Svizzera è assoggettata all'obbligo di notifica e di controllo.

1.2 Requisiti per l'importazione

1.2.1 Esigenze per le aziende

Soltanto le aziende che sono notificate presso l'UFAG possono importare da Paesi terzi merci soggette all'obbligo di controllo (art. 64 cpv. 8 OSaIV 916.20).

- Il modulo per la notifica aziendale è disponibile al seguente link:
[Modulo di notifica aziendale per l'importazione da Paesi terzi](#)

¹ [RS 916.201](#)

² [RS 916.202.1](#)

³ [RS 916.202.2](#)

Importazione di merci soggette a controllo fitosanitario al punto d'ingresso

1.2.2 Requisiti della merce

Le merci soggette all'obbligo di controllo devono:

- essere accompagnate da un certificato fitosanitario. Il certificato fitosanitario deve contenere tutte le dichiarazioni supplementari necessarie (cfr. [promemoria n. 1](#));
- adempiere i requisiti secondo l'allegato 7 dell'OSaIV-DEFR-DATEC (RS 916.201), OMF-UFAG e OMF-UFAM;
- all'importazione essere sottoposte a un controllo fitosanitario da parte del Servizio fitosanitario federale SFF.

2 Notifica d'importazione di merci soggette all'obbligo di controllo

2.1 Uffici del Servizio fitosanitario federale SFF

Servizio SFF:	Indirizzo:	E-mail:	Numero di telefono
Aeroporto di Zurigo	Eidg. Pflanzenschutzdienst EPSD Postfach 88 8058 Zürich 58 Flughafen Fracht West Service phytosanitaire fédéral SPF	phyto.zuerich@blw.admin.ch	+41 (0)58 464 33 93
Aeroporto di Ginevra	Bâtiment Fret Cargo Case postale 1089 1211 Genève 5	phyto.geneve@blw.admin.ch	+41 (0)58 464 33 88

2.2 Termini di notifica

La merce soggetta all'obbligo di controllo deve essere notificata al Servizio fitosanitario federale (SFF) almeno un giorno lavorativo prima dell'importazione (art. 10 cpv. 5 OSaIV-DEFR-DATEC).

Importante: eventuali dilazioni del termine di notifica sono stabilite e rese note dall'ufficio competente del SFF.

2.3 Notifica della merce soggetta all'obbligo di controllo

2.3.1 Notifica d'importazione mediante TRACES-NT

- Gli invii d'importazione comprendenti merci soggette all'obbligo di controllo vanno registrati mediante la piattaforma on line TRACES-NT: <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login>.
- Mediante la registrazione di un invio d'importazione, in TRACES-NT è creato un "Documento comune sanitario per l'importazione" CHED-PP (Common Health Entry Document for Plants and Plantproducts). Questo documento presenta un numero univoco (p.es.: CHEDPP.CH.2015.0000123) che è rigenerato per ogni invio d'importazione registrato.
- Il documento d'importazione (p.es. CHEDPP.CH.2015.0000123) va esportato da TRACES come PDF e va spedito, unitamente a una copia del certificato fitosanitario (CF) e ad altri documenti d'importazione rilevanti (vettura aerea (AWB), documento di trasporto, fattura, bollettino di consegna, ecc.), per e-mail al competente ufficio del SFF (cfr. cap. 2.1).

Osservazione: il CHEDPP non deve essere firmato per la notifica!

Importante: soltanto coloro che hanno conseguito una formazione TRACES-NT presso l'Ufficio federale dell'agricoltura ricevono un accesso a TRACES. Aziende/persona che necessitano di un accesso possono rivolgersi all'amministratore TRACES presso l'UFAG (e-mail: traces.phyto@blw.admin.ch o tel.: 058 462 25 90).

Importazione di merci soggette a controllo fitosanitario al punto d'ingresso

2.3.2 Notifica d'importazione alternativa (TRACES Backup System)

In casi eccezionali o in caso d'impossibilità d'accedere al sistema TRACES-NT può essere effettuata una notifica d'importazione mediante un modulo di notifica alternativo ("[Documento d'importazione alternativo \[TRACES Backup System\]](#)"). Questo corrisponde al documento d'importazione CHED-PP creato in TRACES.

- I. Per invio d'importazione con merce soggetta all'obbligo di controllo va compilato elettronicamente il "[Documento d'importazione alternativo](#)". Oltre alle informazioni sulle aziende coinvolte (p.es. esportatori, importatori) devono essere disponibili dati sul certificato fitosanitario e sulla merce soggetta all'obbligo di controllo.
- II. Il modulo di notifica alternativo va spedito debitamente compilato, unitamente a una copia del certificato fitosanitario (CF) nonché ad altri documenti d'importazione rilevanti (vettura aerea (AWB), documento di trasporto, fattura, bollettino di consegna, ecc.), per e-mail al competente ufficio del SFF (cfr. cap. 2.1).

2.3.3 Registrazione del numero di riferimento CHED-PP all'entrata della dichiarazione doganale

Nella registrazione della dichiarazione doganale è necessario inserire il numero di riferimento generato (DSCE-PP) con l'inserimento dei dati.

Osservazione: In caso d'impossibilità d'accedere al sistema TRACES-NT si può evitare di inserire il numero di riferimento per la dichiarazione doganale.

2.4 Costi dei controlli

I controlli fitosanitari sono soggetti a dei costi^{4,5}. L'ammontare dei costi dipende dal dispendio impiegato per il controllo. Inoltre possono essere addebitati costi per analisi supplementari (ad es. per l'analisi di campioni di terreno/substrato).

2.5 Risposta a domande sulla notifica d'importazione

Per domande sulla notifica d'importazione si prega di rivolgersi direttamente al competente ufficio del SFF giusta il capitolo 2.1 o ad Andreas von Felten (andreas.vonfelten@blw.admin.ch; tel.: 058 462 25 90).

⁴ Allegato 3 dell'Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG; [RS 910.11](#))

⁵ Num. 3a dell'Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (OE-UFAM; [RS 814.014](#))